

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 453-21908 del 23/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ribordone in Comune di Sparone ad uso energetico, assentita a R.V.O. s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 453-21908 del 23/6/2014; Codici Univoci: TO-A-10488, TO-A-10489

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a RVO s.r.l. - P.IVA 10607780011 - con sede legale in Pinerolo (TO) Viale della Rimembranza n. 2, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Ribordone in Comune di Sparone, in misura di 330 litri/s massimi 220 litri/s medi per produrre sul salto di metri 18,45 la potenza nominale media di kW 39,8 all'interno del fabbricato esistente ex fucina Panieri, nonché in misura di ulteriori 600 litri/s massimi e 361 litri/s medi dalla restituzione della soprastante centrale Enel Green Power, per produrre complessivamente, sul salto di metri 86,85 l'ulteriore potenza nominale media di kW 494,7, con restituzione delle acque nel Torrente Orco a monte della confluenza del Torrente Ribordone, tramite il canale scolmatore denominato "Rio Bose" sempre in Comune di Sparone;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini definiti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva;
- 4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data del presente provvedimento, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Sparone), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 8) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge; in particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il

raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. oltre che alle Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, M.G. Energy ed Enel Green Power;

10) di informare che il canone e i sovracani di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul BUR.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/6/2014

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni indicate nella D.G.P. n. 185-7721 del 14/3/2014 riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento in parola.

E' inoltre tenuto a:

- in relazione alle utenze preesistenti nel tratto sotteso: 1) per quanto attiene le interferenze con la possibilità di approvvigionamento dell'acqua, realizzare i lavori nei periodi dell'anno in cui, da parte di questi ultimi, non vi è titolo all'esercizio, ovvero, in caso contrario, stipulando apposito accordo; 2) garantire le relative competenze idriche, mediante rilascio a valle delle opere di captazione dei quantitativi idrici spettanti in aggiunta al Deflusso Minimo Vitale, sulla base di quanto disposto al successivo art. 11; 3) ove per effetto del nuovo prelievo o per il mutato assetto dell'alveo per tali utenze non vi fossero più le condizioni per la derivazione, garantire in ogni caso le competenze spettanti;

- rispettare le condizioni contenute nella convenzione di corso stipulata in data 14/5/2014 con Enel Green Power SpA, agli atti;

- in merito all'utilizzo dell'esistente canale scolmatore Rio Bose, provvedere alla installazione del sistema di sicurezza previsto in progetto, in modo tale da garantire il fermo impianto in presenza di eventi meteorologici critici; la taratura della soglia di sicurezza oltre la quale l'impianto viene fermato dovrà essere effettuata prima della entrata in esercizio dello stesso, e di ciò dovrà essere fornita apposita giustificazione idraulica al Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino;

- dare attuazione, nel corso della realizzazione dei lavori, a tutte le prescrizioni e richieste che verranno fornite dal competente Servizio Esercizio Viabilità per quanto concerne le interferenze con la viabilità provinciale, ed in ogni caso garantire di non interrompere, in qualsivoglia condizione, il traffico veicolare per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e dei residenti delle borgate a monte dei cantieri;

- per quanto concerne la potenziale interferenza tra la posa della condotta e la presenza di sottoservizi posti sotto Via Olivetti, provvedere ad acquisire, prima della realizzazione dei lavori, il

nulla osta dei relativi gestori, dando eventualmente attuazione, in fase esecutiva, alle rispettive prescrizioni;

(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle opere di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima corrispondente al Deflusso Minimo Vitale, ivi compresa la componente di modulazione al 20% ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007n. 8/R.

Detto rilascio deve essere garantito sulla base dei dati di portata in alveo forniti dal misuratore posizionato in corrispondenza della esistente briglia ubicata qualche decina di metri a valle dell'opera di presa ausiliaria, secondo la seguente regola operativa:

- in presenza di portate in alveo inferiori a 200 litri/s, si attua la chiusura sia della presa ausiliaria che della presa principale;
- in presenza di portate in alveo comprese tra 200 litri/s e 670 litri/s (tra il 1/10 e il 31/3 di ogni anno) o 690 litri/s (tra il 1/4 e il 30/9 di ogni anno) si attua la chiusura esclusivamente della presa ausiliaria;
- in presenza di portate superiori a quelle di cui al punto precedente, nei diversi periodi, si attua la derivazione da entrambe le prese ausiliaria e principale.

Detta regola operativa garantisce la presenza in alveo, oltre che del DMV modulato come sopra definito, anche delle competenze spettanti alle utenze preesistenti nel tratto sotteso, come di seguito indicate:

- Tarrone Giovanni (n. pr. 343/R1450 – derivazione a scopo irriguo in misura di 10 litri/s massimi e 3 litri/s medi nel periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno);
- Comune di Sparone (n. pr. 343/R1451 – derivazione a scopo irriguo e civile in misura di: uso irriguo 10 litri/s massimi e 5 litri/s medi nel periodo dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno, uso civile 25 litri/s massimi e 25 litri/s medi tutto l'anno);
- Costa Torro Antonio e Silvio (n. pr. 343/15 - derivazione a scopo irriguo in misura di 20 litri/s massimi e 3 litri/s medi nel periodo dal 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno).

Il concessionario è tenuto, prima dell'avvio dell'esercizio della derivazione, a comunicare alla Autorità concedente e all'Arpa, con congruo anticipo, la data nella quale si intende procedere alla taratura del citato misuratore di portata in alveo, e l'esito di tale operazione dovrà essere riportato nel certificato di collaudo di cui al successivo art. 16; successivamente la corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti, ovvero a seguito di eventuali eventi idrologici eccezionali e comunque, in ogni caso, su semplice richiesta della Autorità concedente.

Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di esercizio il suddetto dispositivo di misura delle portate e dei volumi rilasciati, e a registrare i relativi valori, trasmettendo le misure alla Autorità concedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.

Ove il suddetto dispositivo non sia funzionante il titolare è tenuto a comunicarlo immediatamente alla predetta Autorità e all'Arpa, e a sospendere la derivazione fino alla sua rimessa in pristino.

E' altresì fatto obbligo di mantenere pulite e in piena efficienza le varie parti della sezione tarata in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.

In corrispondenza della sezione di misura deve essere collocata un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta finalizzata alla verifica immediata della portata in transito, nonchè un cartello indicatore dei termini relativi al DMV, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

(... omissis ...)"